

"Edizioni L'UNA - S.r.l."

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale: "Edizioni L'UNA - S.r.l.".

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto, nel rispetto della normativa sulla stampa e l'editoria e previa assunzione delle prescritte autorizzazioni:

- l'acquisto, la vendita, la concessione in uso e la gestione di prodotti editoriali;
- la pubblicazione di libri, opuscoli e giornali;
- la stampa e la diffusione di prodotti editoriali;
- l'organizzazione di campagne di diffusione di prodotti editoriali in Italia e all'estero;
- la stipula di contratti pubblicitari per conto di soggetti pubblici e/o privati e l'assunzione di contratti di sponsorizzazione;
- l'organizzazione e la gestione, diretta o indiretta, di tutte le attività comunque inerenti l'attività editoriale, relativamente a quelle attività produttive e di servizio, specifiche e/o riconducibili ai propri scopi ed attività societarie;
- l'organizzazione di convegni, congressi e meetings per proprio conto o per conto di imprese, professionisti, enti pubblici e/o privati.

La Società può svolgere, inoltre, ogni altra attività commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare e immobiliare (ad eccezione di quelle previste dalla normativa al riguardo vigente), ritenuta dall'organo amministrativo strumentale, accessoria, connessa, necessaria o utile per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

In particolare, può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese di qualunque natura a-venti oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere a favore di terzi.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

ARTICOLO 3

La Società ha sede in L'Aquila.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere succursali, agenzie, filiali o unità locali operative e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 4

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 2468 comma 3° del Codice Civile è riservato al socio Università dell'Aquila il diritto di veto su operazioni di aumento di capitale, tale diritto non è trasferibile ad altri neanche a seguito di cessione totale o parziale della partecipazione sociale e sarà modificabile con il solo consenso unanime dei soci.

ARTICOLO 6

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, attività che unitamente alle altre per legge riservate a soggetti iscritti agli albi di cui alle norme sull'esercizio del credito e della raccolta del risparmio, è espressamente esclusa dall'attività sociale.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

ARTICOLO 7

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la Società può istituire apposito libro, con obbligo per il consiglio di amministrazione di tempestivo aggiornamento.

ARTICOLO 8

In caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento di tutti gli altri soci, salva la facoltà di recesso ai sensi di legge.

ARTICOLO 9

Il diritto di recesso compete ai soci solo nei casi previsti dall'articolo 2473 C.C.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla Società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c. Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della Società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve contenere le generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se e deliberato lo scioglimento della Società.

ARTICOLO 10

Sono considerate ipotesi di esclusione dalla Società per giusta causa:

- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l' interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- l'esercizio da parte del socio, per conto proprio o altrui, anche come socio di una Società di fatto, di un'attività concorrente con quella della Società, salvo che consti il con-senso scritto di tutti gli altri soci;
- la definitiva impossibilità da parte del socio, di eseguire i conferimenti (morosità), la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società che costituisce oggetto del suo conferimento.

L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione, mediante raccomandata A.R. al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Collegio arbitrale nominato con le modalità di cui al successivo articolo 23 del presente statuto; l'opposizione ne sospende l'esecuzione.

ARTICOLO 11

Nelle ipotesi previste dagli articoli 9 e 10, le partecipazioni sono rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della Società è determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della Società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, e effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale dell'Aquila, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto per l'ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c, e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

ARTICOLO 12

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque amministratori, quattro nominati dai soci ed il quinto nominato dal socio Università dell'Aquila, al quale tale diritto è riservato ai sensi dell'art. 2468, comma 3° del Codice Civile, tale diritto non sarà trasferibile a terzi neanche in caso di cessione totale o parziale della partecipazione sociale e sarà modificabile solo con il consenso unanime dei soci.

Gli amministratori possono essere anche non soci, restano in carica per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 13

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 15 possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei membri in carica. Delle deliberazioni della seduta si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 14

IL consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa.

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché, ai sensi dell'articolo 2481 del C.C., la facoltà di aumenti di capitale sociale.

ARTICOLO 15

La Società può nominare il collegio sindacale al quale viene conferito anche il potere di controllo contabile della Società.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

ARTICOLO 16

L'Assemblea dei soci, oltre a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente il Presidente del Consiglio, approva il bilancio annuale della Società, delibera in merito alla destinazione degli utili, ed adotta le decisioni strategiche della Società (piani pluriennali, atti di indirizzo, ecc.) ed ogni altra decisione ritenuta utile per la Società.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ARTICOLO 17

Salvo quanto appresso previsto, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio può sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 18

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili, la nomina dell'Organo Amministrativo, dei Sindaci e del Revisore, le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominate, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine dei 180 giorni ai sensi dell'articolo 2364 del C.C. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano, personalmente all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 19

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione deve essere predisposto il foglio delle presenze. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la

delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 20

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

ARTICOLO 21

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, vengono preferibilmente reinvestiti nella Società. Ogni ulteriore decisione in merito è rimessa all'assemblea dei soci.

ARTICOLO 22

La Società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile.

ARTICOLO 23

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società, che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale del Luogo in cui ha sede la Società. La sede dell'arbitro sarà presso il domicilio dello stesso.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità con lodo non impugnabile.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-versie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

ARTICOLO 24

Le Pubblicazioni e le iniziative editoriali della Società devono essere approvate dal Comitato scientifico, composto di 9 membri, nominati dal Senato Accademico dell'Università dell'Aquila, che durano in carica un triennio, rieleggibili e che eleggono al proprio interno, a maggioranza assoluta, il relativo Presidente che ha il compito di convocare il Comitato, di coordinarne i lavori, di rappresentarlo e di comunicare le relative decisioni agli organi della Società. Nel mese di gennaio di ciascun anno solare, il Presidente del Comitato presenta al Senato Accademico relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Senato Accademico esamina la predetta relazione ed eventualmente fornisce indicazioni sulle linee di sviluppo della Società.

ARTICOLO 25

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le Società a responsabilità limitata e per l'editoria e la stampa.